

3) *Le spese sono riservate.*

(¹) GU C 86 del 23.3.2013.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkügyi Bíróság (Ungheria) il 2 settembre 2013 — Generali-Providencia Biztosító Zrt/Közbeszerzési Hatóság — Közbeszerzési Döntőbizottság

(Causa C-470/13)

(2013/C 367/36)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Generali-Providencia Biztosító Zrt

Convenuta: Közbeszerzési Hatóság — Közbeszerzési Döntőbizottság

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli Stati membri possano escludere un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico per cause diverse da quelle elencate all'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (¹), relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — in particolare per causa che si considerino giustificate da esigenze legate alla protezione dell'interesse pubblico, alla tutela dei legittimi interessi dell'amministrazione aggiudicatrice, o alla tutela dei principi di concorrenza leale e del mantenimento della correttezza della concorrenza, e in caso affermativo, se sia compatibile con il secondo considerando della citata direttiva e con gli articoli 18, 49 e 56 TFUE, il fatto che si proceda a tale esclusione nei confronti di un operatore economico che ha commesso una violazione connessa alla propria attività economica o professionale, e che è stata constatata con decisione giurisdizionale passata in giudicato al massimo cinque anni prima.
- 2) Nel caso in cui la Corte di giustizia fornisca una risposta negativa alla prima questione, se il disposto di cui all'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, in particolare, alle lettere c) e d), della direttiva 2004/18/CE, debba essere interpretato nel senso che è possibile escludere dalla procedura di aggiudicazione di appalto pubblico ogni operatore economico che abbia commesso un'infrazione constatata dall'autorità amministrativa o giudiziaria nell'ambito di un procedimento

in materia di concorrenza avviato nei suoi confronti a motivo della sua attività economica o professionale, e a seguito del quale all'operatore in questione, siano state applicate, a causa dell'infrazione commessa, conseguenze giuridiche in materia di concorrenza.

(¹) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi) il 16 settembre 2013 — F. Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV

(Causa C-497/13)

(2013/C 367/37)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Parti

Ricorrente: F. Faber

Appellata: Autobedrijf Hazet Ochten BV

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il giudice nazionale sia tenuto ad esaminare d'ufficio se l'acquirente in un contratto di compravendita sia un consumatore, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 1999/44 (¹), in forza del principio di effettività, o in forza dell'elevato livello di tutela del consumatore all'interno dell'Unione europea, perseguito dalla direttiva 1999/44, o in forza di altre disposizioni o norme del diritto dell'Unione medesima.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se ciò valga anche nel caso in cui il fascicolo processuale non contenga informazioni di fatto (o contenga informazioni insufficienti o contraddittorie) al fine di poter stabilire la qualità dell'acquirente.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se ciò valga anche per un procedimento in appello, in cui l'acquirente non ha rivolto censure avverso la sentenza del giudice di primo grado, nella misura in cui detto esame non è stato effettuato (d'ufficio), e in detto procedimento è stata esplicitamente ignorata la questione se l'acquirente potesse essere considerato come consumatore.

- 4) Se (l'articolo 5 de) la direttiva 1999/44 debba essere considerato come una disposizione equivalente alle disposizioni nazionali che occupano il rango di norme di ordine pubblico.
- 5) Se il principio di effettività, ovvero l'elevato livello di tutela del consumatore all'interno dell'Unione europea perseguito dalla direttiva 1999/44, ovvero altre disposizioni o norme di diritto dell'Unione europea ostino al diritto olandese vigente riguardo all'assunzione e all'onere della prova del consumatore-acquirente concernente l'obbligo di denuncia (tempestiva) al venditore dell'asserito difetto di un bene fornito.
- 6) Se il principio di effettività, ovvero l'elevato livello di tutela del consumatore all'interno dell'Unione europea perseguito dalla direttiva 1999/44, ovvero altre disposizioni o norme di diritto dell'Unione europea ostino al diritto olandese vigente riguardo all'obbligo di dichiarazione e all'onere della prova del consumatore-acquirente che il bene non è conforme e che detta difformità si è manifestata entro sei mesi dalla consegna. Cosa significhi l'espressione «i difetti di conformità che si manifestano», di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44 e, segnatamente: in che misura il consumatore-acquirente debba far valere fatti e circostanze che riguardano (la causa de) la difformità. Se a tal fine sia sufficiente che il consumatore-acquirente dichiarerà e, in caso di contestazione motivata, dimostri, che il bene acquistato non funziona (correttamente) o se egli debba anche dichiarare, e, in caso di contestazione motivata, dimostrare, quale difetto del bene ne causi (ne abbia causato) il mancato (corretto) funzionamento.
- 7) Se, ai fini della risposta alle questioni che precedono, rilevi la circostanza che la sig.ra Faber in entrambi i gradi del presente procedimento si è fatta assistere da un avvocato.

(¹) Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 16 settembre 2013 — Marian Macikowski — Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach/Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

(Causa C-499/13)

(2013/C 367/38)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Marian Macikowski — Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

Questioni pregiudiziali

- 1) Se alla luce del sistema d'imposta sul valore aggiunto di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (¹) (GU 2006, L 347, come modificata), in prosieguo: la «direttiva», in particolare degli articoli 9 e 193 in combinato disposto con l'articolo 199, paragrafo 1, lettera g), sia ammissibile una disposizione di diritto nazionale come quella dell'articolo 18 della legge dell'11 marzo 2004 relativa all'imposta sui beni e sui servizi (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. del 2011, n. 177, posizione 1054, come modificata), in prosieguo: la «legge sull'IVA», che introduce deroghe ai principi generali di tale imposta, riguardanti innanzitutto i soggetti tenuti al suo calcolo ed alla riscossione dell'imposta, mediante la creazione dell'istituto di sostituto d'imposta, ovvero di un soggetto che è tenuto, in luogo del soggetto passivo, a calcolare l'importo dell'imposta, a riscuoterla dal soggetto passivo ed a pagarla, entro un determinato termine, all'autorità fiscale.
- 2) In caso di risposta positiva alla prima questione:
- a) Se alla luce del principio di proporzionalità, principio generale del diritto dell'Unione, sia ammissibile una disposizione di diritto nazionale, come quella dell'articolo 18 della legge sull'IVA, dalla quale risulta, tra l'altro, che l'imposta sulla cessione di beni immobili, effettuata in un procedimento esecutivo, dei beni di proprietà del debitore o da quest'ultimo detenuti in violazione delle disposizioni vigenti, viene calcolata, riscossa e pagata dall'ufficiale giudiziario che compie gli atti esecutivi il quale, in qualità di sostituto d'imposta, risponde per l'omesso adempimento di tale obbligo.
- b) Se alla luce degli articoli 206, 250 e 252 della direttiva nonché del conseguente principio di neutralità, sia ammissibile una disposizione di diritto nazionale, come quella dell'articolo 18 della legge sull'IVA, la quale prevede che il sostituto d'imposta indicato in tale disposizione è tenuto a calcolare, riscuotere e pagare l'importo dell'imposta sui beni e sui servizi su una cessione dei beni di proprietà del soggetto passivo o da quest'ultimo detenuti in violazione delle disposizioni vigenti, effettuata in un procedimento esecutivo, nel corso del periodo d'imposta del soggetto passivo, per un importo pari al prodotto delle entrate derivanti dalla vendita dei beni, al netto dell'imposta sui beni e sui servizi nonché della relativa aliquota d'imposta, senza la detrazione da tale importo dell'imposta pagata a monte dall'inizio del periodo d'imposta fino alla data di riscossione dell'imposta dal soggetto passivo.

(¹) GU L 347, pag. 1.